

ALLA R. CORTE D'APPELLO.

ALLEGAZIONI

PER IL SIG. TOMMASO GNECCO

DI GENOVA

ATTORE APPELLANTE

CONTRO

I SIGNORE GIUSEPPE ANDREA GNECCO,

NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DE' SUOI FIGLI DI GENOVA,
GIOVANNI ANGELO, E CARLO FRATELLI REGALDI,

E CONSORTI IN LITE

REI CONVENUTI, ED APPELLATI

IN PUNTO DI NULLITÀ DI TESTAMENTO.

Se certa è la massima, che sacre, ed inviolabili esser devono le ultime volontà degli uomini espresse in quelle forme di testamenti che sieno dalla Legge approvate; altrettanto è certo, che constar deve per i mezzi dalla Legge stessa adottati, che sicure siano tali ultime volontà, onde non avvenga, che altri abbia parlato, o scritto piuttosto che il preteso Testatore.

Nella causa che si presenta alla decisione di questa R. Corte tra il Sig. Giuseppe Gnecco di Genova, e il Sig. Giuseppe Andrea Gnecco, e lite consorti trattasi di vedere, se debbasi così deferire ad una schedola portante l'asscritta ultima disposizione del Consigliere, e Membro della legione d'onore dell'Impero Francese Gio. Battista Rossi, quantunque non sia da lui né scritta, né sottoscritta, onde rintracciarsi col confronto del suo carattere la verità, e la certezza di quello scritto, solo perchè se ne fece la consegna ad un Notaro; e se per la fede di questo potesse disimpegnarsi il Tribunale d'Intra di sentire dodici presentati testimonj, le di cui articolate deposizioni proverebbero la più decisa nullità del preteso testamento.

Dopo la morte di detto Consigliere Gio. Battista Rossi domiciliato in Genova, ed originario di Berzomno quivi seguita il giorno 13 Settembre 1805 si trovò una pretesa di lui disposizione testamentaria in schedola colla data del giorno otto di detto mese consegnata a rogito del giorno 10 del Notaro Pasquale Mongini in tempo in cui il predetto Consigliere Rossi era agli estremi di sua vita, ed oppresso talmente dal male che non poteva più né parlare, né scrivere.

Ave-

2

Avendo questi lasciati dopo di se sette nipoti avuti da due predefunte di lui sorelle, e trovandosi nel detto supposto testamento fissa una massima ingegniglianza fra i nipoti, e le loro stirpi: Tommaso Guecco altro di essi insorse contro l'emanata disposizione, e con petizione spiegata il giorno 5 Giugno 1806 nanti la Pretura di Borgomanero chiese, che citati gli eredi istituiti, i legatari, e lo stesso Notaio Moegiani fosse dichiarato essere di nium valore il suddetto asserito testamento ¹⁰ Settembre 1805, ed essersi per tale nullità fatto luogo alla intestata successione nella credità del defunto in favore dei parenti più prossimi, ed essere perciò dovuto all'Attore un settimo dell'asse ereditario colli corrispondenti frutti, ed interessi dal giorno della morte del detto Consigliere Rossi in poi.

Tra gli altri punti di contestazione stati eccitati, e che giova di mettere in chiaro vi fu quello che sebbene potesse ammettersi la validità in massima di un testamento di mancuzione implicita per relazione ad una schedola, essendo però indispensabile che il Testatore che le si riferisce, non lasci a dubitare che in essa vi sia scritto il di lui erede, ed insoltre che la schedola contenga veramente la di lui volontà, e non esista dubbio sulla di lei identicità, e che non possa esservi stato scritto mai da altri che dal Testatore o almeno in esclusiva corrispondenza al di lui ordine: siccome era in questo caso inequivocabile che il Consigliere Rossi in tutto il giorno 10 Settembre, e quindi, e prima, e nel tempo della consegna della schedola al Notaro non era in grado né di scrivere, né di leggere, né di parlare, poiché aveva perduta totalmente la parola, tutto il dubbio vi era se non anche la certezza e morale e fisica, che la schedola non portasse la volontà del stesso Testatore.

Percché poi l'assunto dell'Attore avesse un legale fondamento non si avvertì solo alle inesattezze, e contraddizioni risultanti materialmente da quanto è espresso nella schedola stessa, e nel rogito di consegna, ma si provò all'esame di tutti non solo i testimoni del rogito, ma di altri quattro, che non sono ad esso firmati, onde constassero tutte le circostanze di fatto a tal scopo necessarie, e segnatamente che ~~se~~ precisamente il giorno 10 Settembre 1805 il Consigliere Rossi era talmente aggravato dal male che più non poteva parlare, né scrivere — che il detto giorno 10 certo Paolo Bertolotto arrivato allora da Genova si propose di far consegnare dall'inferno Rossi al Notaro Pasquale Moegiani una asserita schedola testamentaria — che detto Bertolotto mandasse il Rossi a fare il segno di croce all'involo che diceasi contenere la supposta schedola — che lo stesso Rossi non conoscesse colle proprie mani al Notaro il detto involo, ma il detto Bertolotto — che

che né prima, né all'atto della consegna dell'involo fattasi dal Bertolotto, né dopo essa, e per tutto il tempo, che stettero radunati il Notaro Moegiani, e i testimoni il predetto Consigliere Rossi non ha pronunciato mai parola alcuna.

Il Giudice però di Primo Istanza ritenendo che la prova indotta per mezzo de' testimoni sarebbe contro le risultante del rogito del Notaro, e parendogli d'altronde che abbastanza constasse della identicità della schedola, e della volontà del Testatore ba rigettata la prova testimoniale, e giudicando sul merito ha assoluto i Reclami Comuni dalla domanda.

Poiché però l'Attore nell'atto di appello si disse gravato per titolo di nullità, e d'ingiustizia della così proferita sentenza 5 Agosto 1805 volgendone a parte a parte le ragioni nella riteratasi già presentata *scrittura gravatoriale integrante il detto atto d'appellazione*, sarà facile di dimostrare quanto difatti titoli siano suffiscenti per le teorie di ragione, la di cui applicazione si subordina a questa B. Corte d'Appello.

Qualunque possa essere la forza del rogito 10 Settembre 1805 non poteranno però escludersi i testimoni, al cui esame fu provocato.

Sono pronti i testi di legge, che ci assicurano che la prova testimoniale equivale a quella de' pubblici regoli, e che possono ammettersi i testimoni anche per escludere una obbligazione che risulti da un solenne strumento *L. 11 Cod. qui postor. in pign. in fin. L. 18 Cod. de testibus L. 20 Conf. de fidei iustit. Nos. go cap. 2 = Si enim scriptum sit debetum, et non scripta proferatur solutionis a litigantibus per testes probatio, tunc susceptibilis enim apud judicem esse, dum ad hoc ipsum assumantur testes, ut pro facienda solutione, aut memoria facta alicui jam solutionis, et confessione ejus qui pecunias accepit, testimonium perhibeat viri fide digni constituti, vel ait quis horum dependentibus sine cunctis, sive omnino DUOBUS ex his sine comparatione literarum testium procedente, et tunc ex hujusmodi chartula jam probata comparatio fiat.* Anche la pratica del foro del Piemonte mal invocata dagli Attori ammetterà i testimoni in linea di processo civile contro il rogito in specie anche di testamento di mancuzione implicita qual è quella in questione.

Vedesi il Fabro in *Cod. lib. IV. tit. 24 definit. 36 = ivi = Notario qui scripsit testatorem, quo tempore supra ordinabat sane mentis fuisse non utique adeo credidit, quia probari coeteris posat CITRA FALSI ACCUSATIONEM..... In Senatus in causa dominiarum da Teyre contra fratres dominos dicti loci ante Calend. Decemb. 1590.*

Il Richer, miscr. Jurispr. tom. V. §. 145 = ivi = *Cotorum apposite monet Faber. Notario qui scripsit testatorem sane men-*

mentis faisse cum supra omnia ordinaret non usque adeo credi ut proberbi possit contrarium **CITRA FALSI ACCUSATIO-
NEM**, quia, sicut quilibet presumulter *sana mens*, etiam tacuisse Notario, et quamvis testator ager ad dancem contrarium probetur ita credendus est Notarius cum clausulam potius ex consueto notariorum stilo quam ex proprio adjectis audeoque si contrarium demonstretur presumptum ostendit veritat.

E nel tomo VL universi *jurisper*, §. 987 e seguenti = ivi = *Op-
portune hic quarti potest, cui potius fides adhibenda sit, aut Notario,
aut testibus, si testes a Notario dissentiant: sive de te-
stamento scripto agatur, sive de inuscriptivo, quod usu fori
a Notario scribi solet dimitur, atque a testibus subscribitur* (§. 978.) Diversi sunt pragmaticorum in hac re sententiae. Quidam putant, testibus, si duo saltuus adiungant, fidem potius adhibendam esse quam Notario, quia in testimoniis discrepantia, major numerus minorum vincere debet.

Alius placet, Notarii assertioni, vel scripturae potius standum esse, quam dicto testium quia Notarius publicus persona vice fungitur; testes autem non nisi privatam fidem habent: poti-
simus si Notarius sit integra fama.

Demum alii distinguunt inter maiores, vel minores testium numerum, qui a Notario discrepant, ita ut Notario potius fides adhibenda sit, quam testibus, si unus, vel alter tantum testis deponat contra id, quod a Notario scriptum est; vel etiam numero plures, qui tamen concludenter, ut auctor non depo-
nunt, potius vera et causa testium si excedant numerum duos-
rum atque concludenter deponant.

Sententiam hanc, frequentiori pragmaticorum placito probatum, amplexata est *Synodus Pedemontana*, cum quiescet proposita suis et de Notario, qui sine iudicis interventione examen testimoniis scriperat: atque testes decupci repeti affirmaverant, non da-
deponisse, quemadmodum Notarius scriperat. **CUM AU-
TEM EADEM VIGEANT IN TESTAMENTO RATIO-
NES, TUM PRO NOTARIO, TUM ADVERSUS IL-
LUM, EADEM JURIS REGULA SERVARI DEBET.**

Nella pratica legale di Torino poi Part. 2 tom. 4 ut 55 dell'ad-
missione, o non de capitulo relativa alla materia testamentaria n. 5 = ivi = E nella decisione del Senato di Nizza ref. Di Volperga 27 Moji 1765 in causa conjugum Bonetti a Castronegro contra conjuges d'Aubier a Sancto Bartholomew de testamento inuscriptivo implicita leggei come segue.

Notari tamen Senatus omnino deserte donata, notariorum desiderio, sed census **QUIN ULLA PREIRE DEBERET FALSI
INSCRIPTIO**, qualquid alibi ait, vel jure municipali obti-
nunt admittenda esse capitula novum, decimotertium et de-
cimquartuum, quae ex testimonialibus compedita sunt, tam-
quam

quam contingentia materialia quae plecta probata ad causam sa-
cere posse videtur.

Né diversa deve intendersi la disposizione del Metodo Giudiziario Civile negli articoli 545 e 545, poiché essa non esclude che le prove direttamente contrarie alle risultante del documento scritto come provano le espressioni = qualora la verità del fatto CONSTI da documento scritto, che faccia piena prova, una è admissibile la prova per mezzo de testimoni del PATTO CONTRARIO Qualora non si tratti d'impugnare DIRETTAMENTE, ma si voglia soltanto provare l'esten-
sione di un obbligo risultante da documento scritto, che faccia piena prova, in tal caso la piena prova testimoniale ri-
sulta dalla concorde deposizione di tre testimoni idonei non soggetti ad alcuna excezione.

Ora nel rogito, a cui fu unita la informe ed inintendibile cedola attribuita al Consigliere Rossi, non trovasi enunciato, né spe-
cificato che essa abbia parlato e pronunciato colla sua bocca, che la detta cedola contieneva la disposizione testamentaria, né che abbia colle proprie sue mani consegnata la stessa cedola al Notario, e quindi ne deriva che le deposizioni testimoniali, a cui l'Attore ha provocato per provare che il Consigliere Rossi non ha pronunciato colla sua bocca, che la suddetta schedola contieneva il suo testamento, che non la consegna al Notario colle sue mani, non sono in contraddizione con ciò che sta espresso nel rogito, onde dovera aver luogo il provocato esame, poiché la prova per testimoni si è una prova regolare assistita dalle leggi, e che deve perciò aver luogo in tutti i casi, nei quali non è dalle leggi stesse chiaramente limitata, ed esclusa.

Aggiungasi che non è poi il rogito secco così di manie già per loro stesse apparenti e palpabili, alla sola lettura di esso, che abbiasi a ripetere per quel documento scritto che uerbi tutta la fede, e faccia piena prova, poiché basta a riflettere che dopo aver detto il Notario che fu a lui consegnato un plico fatto a guisa di lettera sigillato con tre sigilli di cera lacca, è passato a descrivere l'interno, asserendo che esso plico conte-
neva fogli tre scritti in pagina cinque, e poca d'altra scritte di pugno e carattere di Antonio Maria Camousi, e che nel fine della quinta existeva il segno di croce dello stesso To-
statore resso impetrante a sottoscriversi a causa della sua corporale malattia: basta a riflettere dicosi a tutto ciò per con-
vincersi, che se esso ha asserito, come Notario ragunato ciò che non avrebbe, né ha potuto vedere per aver ricevuto la figurata scheda già sigillata, può egualmente essere incorso ad asserire ciò, che non ha veduto.

Ma è poi rilevabile singolarmente, che degli altri articoli si te-
stimonij tendono a provare, che non solo nell'atto del rogito,
ma che altresì tutto il giorno dieci Settembre 1805, e quindi

anche precedentemente al rogito, il Consigliere Rossi era talmente aggravato dal male, che più non poteva ne parlare, né scrivere, e che in detto giorno il Sig. Paolo Bertolotto arrivato da Genova si propose di far consegnare dall' inferno Rossi al Notaio una asserita schedola testamentaria: locché tendendo a provare la incapacità ed aberrazione de' sensi dell' inferno stesso prima anche dell' intervento del Notaio, conduce a stabilire che la schedola può essere stata cambiata, e può perciò dubitarsi della certezza di essa sull' esservi la vera disposizione del Consigliere Rossi; e poiché ciò basterebbe come si vedrà nel punto di merito, perché essa abbia a ritenersi inattendibile, non poterà il Tribunale d' Intra disimpagnarsi dal sentire i testimoni su tali decisive circostanze, che nulla si oppongono al rogito, che fu ad esse posteriore.

Giava altresì ricordare quanto si è già superiormente rilevato, che quattro de' testimoni, alla di cui deposizione l' Attore ha provocato, non sono altrimenti intervervoli al controverso testamento, e sono li Sigg. Giacomo Fossa, Bernardo Pirardo, Sacerdote Perolio, ed il Padre Benedetto d' Arola, ed il loro articolato non si oppone alle risultanze del rogito Mongini, né in concorso di essi sarebbe opponibile l' eccezione di venire contro il fatto proprio, dacché non assistettero a quest' atto, e quindi anche la loro esclusione dalla deposizione forma un altro giusto titolo di nullità della richiamata Sentenza.

Che se il Giudice d' Intra non poterà a senso dei detti articoli 535 e 545 del Metodo Giudiziario Criminale prescindere dall' ammissione d' una prova, che non uanta direttamente coll' atto pubblico, molto meno gli era facultativo di declinare da detta prova dietro il disposto dal successivo art. 555, dacché non era il caso dell' *inabilità* de' testimoni per averli riconosciuti seviri d' ogni vizio, o sospetto, né dell' *irriconoscenza* di tutti gli articoli di cui al precedente articolo 554, mentre molti cadono sulla circostanza di non aver il Consigliere Rossi consegnata colle proprie mani la scheda, di esser egli e prima e dopo la detta scheda impotente a parlare, e di non aver rifiutato pronunciata parola alcuna, locché non risultando dal rogito te Sestenbre, non può darsi l' articolato in opposizione a quanto si asserisce nel rogito stesso, e ciò si evince dagli stessi Considerari, ove si ritennero SUPERVULPI gli articoli soltanto nella parte riguardante la manomissione del Bertolotto trattandosi di un fatto già provato dall'atto medesimo, ed INCONCLUDENTI, perché l' impotenza del Testatore a firmare il testamento del genore, di cui si parla, non importa che sia instabile, né che il testamento sia nullo, e nessun altro motivo si aduse per escludere gli altri articoli, appunto perché il Giudice nella cognizione del merito ne ebbe, non solo una POSSIBILE, ma bensì una positiva INFLUENZA, e perciò erronea-

mente credette di poter passare alla sentenza assoluta in merito, dacché rapporto a varj de' proposti articoli non verificavasi l' IRRILEVANZA contemplata dal Metodo Giudiziario, che ammesso solo A NORMA DELLE RISULTANZE dell' invocato esame testimoniale emergeva una POSSIBILE, ma bensì una DECISA INFLUENZA NELLA DECISIONE DELLA CAUSA, eppero DECRETARE DOVEVA IL LORO ESAME, INDICANDO LI TESTIMONIJ DA ESAMINARSI, E GLI ARTICOLI, SUI QUALI DEBBONO ESSERE ESAMINATI a tenore della letterale prescrizione del summenzionato art. 555.

Poiché quindi questa causa regolar si deve e deciderà cui metodi, e le leggi veglianti nell' anno 1805 tempo del fatto preteso testamento, e della morte del pur preteso Testatore: egli è evidente, che avendo il Tribunale d' Intra rejetti gli articoli protestati dall' Attore dedotti, e deciso il merito senza istruire, come era necessario, il processo di tali estremamente influenti e decisive circostanze; dove la di lui sentenza annulasse sia per la generale disposizione portata dall' art. 555 del M. G. C., come per la corrispondente dichiarazione, che si riscontra all' art. 68 delle istruzioni generali di S. E. il Sig. Gran Giudice Ministro della Giustizia, per l' affirazione del Metodo stesso 14 Aprile 1804, portanti *Qualora il Giudice di Prima Istanza a norma ed a senso degli articoli 554, 400, e 451 sia passato a decidere il merito non avuto riguardo ai prodotti testimoni et ceteris, e che abbia la parte riclamata contro tale esclusione nell'atto di appellaçione della sentenza come all' art. 555 il Tribunale d' Appello deve farci carico di esaminare la sostituzionem, o insussistenza del proposito reclamo . . . e riconoscendolo fondato senza entrare punto nel merito annulla conseguentia quella preferita in prima istanza, e dichiara che debba aver luogo la prova testimoniale ec.*

Dietro questo tanto chiara disposizione, e le cose in simil materia tante volte da questa R. Corte giudicate sarebbe insieme di entrare nel merito, se come ci siamo proposti non tendesse questo a prorare la decisiva influenza delle circostanze articolate per i testimoni, e se pu' anche dalla di lui cognizione non dovesse alla evidenza emergere quanto sulla sola ispezione delle risultanze del rogito Mongini sia ingiusta in sostanza la profetta sentenza.

Trauandosi di testamento eretto in una Regione soggetta in allora per anco alle leggi, e consuetudini del Piemonte vuole rispettare la pratica, e consuetudine ivi invalsa dietro la teoria del Bartolo nella legge si era scrissevo 59 ff. de condit et demouisti, in favore della forma di testamento di nuncupazione implicita per la relazione a scheda.

Ma perché questo pratico fosse legittimo, e normale si ne giudica-

8
9
zj, che fuori, è indubbiamente, che dovera avere per sostanziale suo estremo almeno la morale certezza della identità della scheda, e che essa fosse qualunque possibilità che non potesse essere stata surrogata una diversa di quella a cui il Testatore aveva inteso di riferirsi nel rogito di consegna, e che siasi in essa scritto diversamente, o oltre a ciò che a lui piacesse di disporre.

Ricontrarsi la magistralis *Consilij* 18 tom. i del Gobboio ove egli fa sentire con tutta la serie di Dottori, e delle decisioni, quanto siano ferme le dette massime — iiii — *Asserta schedula testamenti domini olim comitis Hieronymi Foliani mihi exhibita in folio albo involuta, nullaque indubbiabilis signa manu nulla est in ratione testamenti, seu nuncupativi, ave in scriptis, sive nuncupativi impliciti.*

Nulla est in ratione testamenti nuncupativi impliciti; quoniam et si ex quadam, ut assertur, connotatissime tertium hoc genus testandi nostris legibus incognitum introductum fuerit, hoc est per relationem ad certas scripturam in qua hereditis nomen continuatur validiusque propter eius tam quo ad legato in eo relecta, quam quo ad universalem hereditatem institutionem communiter hodie reputaret ex doctrina Bartoli in L. si ita scripsero 58 ff. de couldt et demonstrat. Clar. in dicto §. Testam. quatuor. 4 sub num. 5. versio. contraria, et quatuor. 56 n. 2. Paris. cons. 15 num. 15. et 15 lib. 5. Sard. cons. 478 num. 15. et 16. Mantic. de conject. ali. volunt. lib. 4 tit. 5 num. 11. Addidit. ad Burag. dec. 475 nos. 22. Rot. deciz. 58 part. i recent. tom. 3. Ottobon. dicit. 182 n. 8. De Luca de testam. deciz. i per tot. Rocca. discept. 59 n. 3. aliquo per me allegati in mea consultat. 4 num. 2 num. 1.

Ex hac nihilominus coniectudore relaxata non fuerunt solemnitates in precipatis iuribus pro forma praescripctae ad obviandum fraudum, que in hoc testandi genere committi possunt: IDEOQUE TRADITUM EST, NON ALITER TESTAMENTUM NUNCUPATIVUM IMPLICITUM SUSTENERI. NISI DE CERTITUDINE SCHEDULE ITA LIQUIDO. ET INDUBITATE CONSTET, UT OMNIMODA ALTERIUS SCRIPTURÆ POSSIBILIS SUPPOSITIO PENITUS EXCLUDAT t. ad test. in L. quatuor. 9. Si quis nomen, illi indubbiabile signo demonstraverit, aliquo gloso in verbo demonstraverit ff. de hereditatis institutis, scribentes in dicta L. haec consultissima §. Per nuncupationem, ubi Siehard. ex num. 3 ad seq. Cod. de testamento, Paris. dict. cons. 19 sub numer. 10. lib. 3. Mantic. de conject. ultimorum volunt. lib. 1 tit. 2 sub num. 7. versio. I. hoc sane, Modestin. Pistor. dict. cons. 31 num. 55 lib. 1. Cyriac. controver. 444 ex numer. 23 et seq. Et per tot. Gratalian. disceptat.

fo-

forens. 975 num. 44 et seq. Ambrosius. decis. Perusia. 15 num. 23 part. 1. Andreol. contra. 346 n. 15. Altagrad. jun. contr. 50 num. 20. Venturia. cons. p. 1. 277, et 306. Rot. dec. 404 num. 15 par. 15, et deciz. 149 num. 2 part. 17, et corvus. Prior. dec. 315 num. 1. aliquo plenius adductis in dicta mea consultatio 4 numer. 8.

CUM ENIM TOTA VIS, ET SUBSTANTIA TESTAMENTI NUNCUPATIVI IMPLICITI IN OMNIMODA. ET PRORSUS INDUBITATA CERTITUDINE SCHEDULE, AD QUAM SE RETULIT TESTATOR, RESIDEAT — Rota dec. 58: num. 12 ubi quod alias Doctrina Bartoli procedere part. 4 recent. tom. 3. HINC COMMUNI OMNIUM VOTO NON CONSTITUTO DE HAC INDUBITATA CERTITUDINE. VEL DATA POSSIBILITATE ALTERIUS SCRIPTURÆ. NULLA EST NULLAMQUE MERETUR EXEQUITIONE — Clar. in §. Testamentum quatuor. 56 versio. illam tamen intelligere. Paris. dictio. cons. 19 num. 26. Gattier. pract. quatuor. lib. 5 quatuor. 45 num. 25. Modestin. Pistor. dictio. cons. 51 num. 51 lib. 1. Ludovic. Lana in cons. 1. post Euchar. de testamento for. sub n. 85. versicolo necesse tamen est, Ambrosius. dictio. dec. 15 sub num. 35. Mantic. de conjecturis ultimorum voluntatum lib. 1 tit. 7 sub num. 7. Cyriac. dictio. controversia 444 n. 23. Altagrad. junior. dictio. controveria 50 num. 20. Rota dec. 156 num. 15 et 15 p. 9. et dec. 148 num. 4, et dec. 149 num. 6 et 7. Spada. cons. 92. num. 1 lib. 1. Ego ipse dicta mea consultatio 4 num. 54 quibus addo post alias Procas. nulli contrarium in dicta ejus disceptatione 39 n. 9. Capua. disceptat. forens. 203 n. 2.

In hac autem facti specie nullibz desumitur prima indubitate certitudo conclusio testamentaria. ad quam dictus Comes Testator se retulit in actu illius asserta tradidisse facta Notario cum causanda exclusione possibiliter alterius scriptura, et quidem.

Non erit instrumentum consignacionis. dum ex eo nulli aliquid probatur nisi quod dictus Dominicus Comes dimisit, et relaxauit Notario duas apocatas clausas, et sigillatas tribus sigillis pro qualibet t. an autem quod hodie fuit exhibita sit usq; ex illis duabus dictum assertum instrumentum certitudinuerit, et indubitate non probat, quin passibile sit casualem hanc non esse nequa. nequa nequa alteram ex illis quae consignatio fuerunt — Grat. cap. 975 n. 48. Cyriac. dictio. controversia 444 sub n. 18 versio. et sicuti tradidit: EA PRÆCIPUE RATIONE, QUA RIGOTUS NOTARI NIHIL HABET COMMUNE CUM SCRIPTURA TESTAMENTI — Christopherus de Castiglionis. cons. 25 num. 11 et 14. Castellani. de testamento ordinandis. fol. milii 70 n. 165. Odd. cons. 64 num.

num. 56 eum sequenti, ego ipse in dicta mea consultat. 4
num. 47 et 48 tom. 1.

Poiché poi trattasi di vedere con quali principj, e dentro quali confini si ammettesse negli stati del già Piemonte la pratica stessa: gioverà l'osservare, che ben lungi dall'essersi e gli Astori, e i Tribunali di quel Paese dispartiti dalle massime sovraffissate, vennero anzi queste ivi più che mai ritenute, e canonizzate; per cui fu meraviglia, come gli Avversari abbiano potuto sostenere che ivi si fossero introdotte delle massime diverse; sicché alla già accordata facilitazione di poter testare diversamente di quello, che era prescritto dal diritto comune, doveva darsi che si fosse lasciata aggiungere la rilascitezza del tutto incivile, che restar potendo ed incerto, o in tutto o in parte l'atto d'ultima volontà, dovesse nondimeno portarsi ad esecuzione.

Guardisi al Sola ad *Cosit. Sabaud. tit. de ult. volunt. Gloss. 2.*
5, al Fabro de error. *Pragmat. part. 5 dec. 65.* — *iv* —
Commisus sententia est ut hoc quoque testamenti genus valeat, si modo illa scriptura, ad quam Testator se retulit CERTA SIT. ET INDUBITATA, ITA UT DUBITARI NEQUEAT. QUIN EA IPSA SIT DE QUA TESTATOR SENTIT..... Illud tamen semper adesse oportet, ut scriptura illa sit INDUBITATA, NEC HESITANDI CAUSA ULLA SUBSIT, QUIN EA IPSA SIT. DE QUA TESTATOR SENSERIT.

Vedasi il Richer. *Univers. Jurisperit. Tom. 6. §. 1019. e 1030.*
ad Inst. Tom. 5. §. 276, in Codicem Lib. 2. tit. 48. defn. 26.
colle Senatorie Decisioni ivi allegate dove fissa per regola su questo argomento — *iv* — *Huc autem schedula, seu private scriptura in testamento relata fides adhibenda nos est nisi duo concurrant. 1. UT CERTA SIT IDENTITAS SCHE- DULÆ. AD QUAM SE REFERT TESTATOR. 2. AT- QUE SIMUL CERTUM SITE, NIHIL IN EA SCRIBI POTUSSER. INSCIO TESTATORE: ALIOQUIEN SI DUBITATIO EMERGAT DE ALTERUTRO, NULLIUS MOMENTI ERIT: NE FAREDIS INSTITUO AB ALIENO. NON TESTATORIS ARBITRIO PENDEAT: QUOD LEGES OMNINO IMPROBANT.*

Conferma tali massime la decisione de Morri in causa Revelli riferita nella Pratica legale, part. 2 tom. IV. pag. 51 e seg.
— *iv* — *Verumtamen ne fraudibus, et falsidibus, quae plerumque fieri contingerent via per indirectam aperturam id inter cetera traditum, ac receptum est, non aliud valore testamento nuncupacionis implicatur, quam si constet de certitudine scripturarum, ad quam relativi sibi, cum demonstratio hereditatis incertior esse non debet. L. Quoties ff. de hered. inst. e cons*

essa

essa pure concordano le altre decisioni 23 Marzo 1658, 29 Agosto 1755 e 15 Giugno 1759 allegate nella stessa ora appellata sentenza, per cui il Giudice d'Istra non ha potuto a meno di concludere anch'esso — *che l'identità della schedula testamenteria si è quella da cui il testamento di nuncupazione implicita riceve tutta la forza di lui sostanziale.*

Se però egli non s'ingannò nella massima traviò poi solennemente nella applicazione: poiché fermandosi alle sole notarili enunciative espresse nel rogito di consegna della schedula, e non occupandosi nemmeno del vero loro valor sostanziale; pigliandole anche a rigingo senza farne di tutte l'esito scudagio; si lasciò così da quelle incalipare, che trascuonati a mezzi legittimi per trovare la verità nella siva voce dei testimoni, e non considerando quanto poteva essere anche seguito prima del rogito a sottrazioni e scambi della schedula, deferì di modo alle enunciative medesime, che a nulla ridusse anche quella massima salutare, che pur si era proposto di seguire.

Difatti cosa conclude per la sicurezza, che nella schedula si fosse la precisa volontà del Consigliere Rossi, che il Notario abbia nell'atto di consegna enunciato che il Testatore, nella reggenza de' sensi suoi e potenze, costituito avanti di lui e de' testimoni abbia consegnato un plico; che abbia dichiarato contenersi il di lui testamento da aprirsi dopo sua morte, e di avere di sposto, legato, ed insinuato in tutto e per tutto come in esso suo testamento?

Doveva il Giudice riflettere anche sulle sole risultanze del rogito, che il Notario si ostene di usare le ordinarie espressioni che il testatore trovansi *zato di mente, vista, udito, LOQUELA, e intelletto*, introducendo la esotica formula di essere nella reggenza de' sensi suoi e potenze, per cui dovera lasciar luogo alla indagine se esso avesse parlato, come era necessario di fare, ovvero avesse usato de' segni sempre equivoci, e dalla legge rigettati.

Doveva riflettere che se il Consigliere Rossi non avesse punto appreso il suo nome alla schedula, per cui si pretende che ad essa nel giorno 8 fece il segno di croce, e al rogito fu nel giorno 10 mandotto per farlo, metto poteva aver sigillato il plico con tre sigilli; e quindi chi ha fatto questa operazione premiabila al rogito può aver scambiato la schedula postoché non vi è il carattere del Consigliere Rossi da confrontare, e non si sa nemmeno chi abbia fatto quel segno di croce il giorno 8, né vi era presente il Notario per averlo potuto certificare, né t'è tampoco in firma el alcuno successivamente alla asserzione, che l'invito promesso segno di croce fosse del Testatore. Doveva riflettere che la schedula comincia *Testamento DI ME SOTTOSCRITTO Gia. Battista Rossi*, e che la sottoscrizione non

non vi si trova, per cui la schedola o in tutto, o in parte, e massime nell'ultimo de' fogli ove è l'istituzione di erede deve supporsi diversa da quella voluta dal Consigliere Rossi, come deve ritenersi se in principio si dice *Testamento di me sottoscritto*, ed in fine manca la sottoscrizione.

Dovra riflettere, che se il Notaro disse al principio del regio, che il Consigliere Rossi aveva fatto fin sotto il giorno 8 Settembre il suo testamento in iscritto, e che tale testamento, che è poi la schedola, porta pure la data del giorno 8, poteva da tale giorno al giorno 10 esser seguito il cambiamento di tale schedola, e che ciò bastava perchè non si verificassero i due estremi essenziali posti dal surriferito Richeri, che certa esset *identitas schedulae*, e che certum esset *nihil in ea scribi posuisse iusicio Testatore*.

Per verità se, come non è in fatto, fosse pur anche certo, che il Consigliere Rossi avesse consegnato egli stesso colla sue mani il pliego al Notaro, non basterebbe tuttavia, prescindendo anche da tutte le surrilevate circostanze, ed escludere istieramente, ed indubbiamente la possibilità, e probabilità, che la controversa scheda sia avanti la di lei consegna al Notaro passata in altre mani, e quindi possa esser stata scambiata, e così non avranno quegli indubbi riscontri di morale certezza, che inducano a convincere l'animo nostro sull'identità della scheda, da cui il *testamento di susspirazione implicita tutta la di lei forza sostanziale riceve*.

Nota è la pratica distinzione univocamente adottata dai Dotti fra il caso, in cui l'identità della testamentaria scheda fosse impugnata per un supposto cangiamento posteriore alla di lei consegna, e durante il deposito della medesima ne' regoli del Notaro, ed il caso, in cui tale identità contestata fosse per un cangiamento avvenuto prima della consegna stessa, né in penombra di tal deposito notarile.

Nel primo caso invalse la prima opinione, che anche mancando alla controversa schedola tutti i prenunciati amminisitri, e potesse malgrado ciò essere la di lei identità legalmente certificata, mentre d'acchè appunto in simili casi lo stesso di lei impugnante la pretenderebbe scambiata dopo il detto atto di consegna, e necessariamente la riterrebbe identica fino allora al momento della consegna istessa, dal quale poi in avanti subsentendone l'ufficiale deposito presso il Notaro, ne subentrentebbe pure in favor di esso la legal presunzione, la quale nell'allegato n° fatto da tale scambio ricondurrebbe il peso di somministrare le prove, in difetto delle quali sebbene poi mancassero alla detta scheda tutti i suociti estremi, supplirebbe loro la detta sola presumptiva fede, e legalità di un Notaro, che sotto il momento della supposta di lei mutazione fosse il congegnatario, depositario, e custode della medesima.

Tal

Tal presunzione diffatti fu sempre la base massima, ed universale di tutte le doctrine, e decisioni a detta identità più favorevoli, come può vedersi, presso il Card. De Luca de *testamentis discentis. 2. n. 6. = iiii = magis communis, ac recepta opinio est deforundam esse Notario, cuius fides tam lex, quam ipsius *Testator probatur*, ideoque attendendum esse DONEC PRORETUR CONTRARIUM, ita ut sola possibilias falsitatis, vel suppositionis huiusmodi schedae fidem admovere non debat etc.*, cum si *lex confidit de Notario in Testamentis mere numeratius, quae eadem memorie causa in folio volvisti adnotantur, ita ut possit pro libido variare aliud folium ex integro confidendo, non videtur subesse congrua ratio cur et in isto easi eidem Notario deforundam non sit, e come dalle molte decisiones di Rota iiii dallo stesso autore citate, alle quali pur sono conformi tutte quelle dell'ex Piemonte, ed in specie la surriferita decisione in causa Revelli, e del pari la decisione 14 Gennajo 1774 in causa Raberi, in cui si pretendeva sottratta la vera scheda dal pliego già consegnato al Notaro, ed in pendenza del di lei deposito presso il medesimo, e ciò non ostante il Senato di Torino, attenendosi alla sola presunta legalità del Notaro, dichiarò costare della contrastata identità della Scheda *Pratica Legale part. 2 tom. i pag. 555 e seq.*, finalmente tutti i difensori dell'identità delle rispettive schede testamentarie ne hanno sempre collocato il maggior fondamento nella fiducia del Testatore, e della legge nella persona ed ufficio del Notaro, il che appunto concorre qualmente tutti i loro casi riferivansi ad una supposizione, od immutazione di schede posteriori alla di lei creazione, consegna e deposito nel regio notarile.*

Affatto però la cosa cambia aspetto allorquando la Parte intende di contrastare una cedola testamentaria per un'immutazione prenubilata all'atto della di lei consegna, e da quello indipendente, come appunto si riscontra nella scheda, che si figura predisposta gli 8 Settembre 1865, e consegnata al Sig. Notaro Mongani il successivo giorno 10, e tutt'altro seguimento venne in proposto adottato dagli Scrittori in siffatta materia, giacchè non conseguendo più, come nel primo caso, la suonuicta admissione della Parte di essere all'atto di consegna esistita la vera scheda nel pliego, quando anzi il di lei assenso nel secondo sarebbe di non esser giannui esistita, né concedendo la suodifinita legal presunzione per l'ufficio e la fedeltà del Notaro, il di cui intervento non sarebbe verificato dal momento, che la supposta scheda fu stesa gli 8 Settembre 1865, ed a lui non fu consegnata se non nel successivo giorno 10, necessariamente ne segue che ore non dovesse tappoco riscontrarsi nella controversa scheda qualcosa de'suindicati estremi, non vi sarebbe più vera plausibile appoggio nemmeno alla sola moral certezza dell'identità medesima.

Dif-

Difatti tutti gli stessi Autori, che più deferirono alle schede testamentarie, allorché pretendevansi vizzate o scambiate durante la notarile loro custodia, pienamente convennero nel contrario avviso allorquando la quistione cadesse propriamente su d'un vizio o cambiamento non imputabile al Notario, o non ancora conseguentario, o non più depositario della scheda, come per tutti può vedersi il citato *Di Luca de testamentis discors*, 5. n. 7 *versus poulderat.* — ivi — *Schedula testamentaria non fuerat tradita custodienda penes Notarium, de cuius fide lex, non constito de infidelitate, magnam habet fiduciam, sed remuneratur in domo Testatoris, in qua testamentaria, ejusque vii morabantur, ideoque stante dicta mala clausura DE FACILI SUPPOSITIONEM FACERE POTUERAT,* unde propterea *casus symbolizare videtur cum eo, quem referunt Burgos de Pax in lege Tauri et cornel. 4, e Rovio deca. 93, il primo de quali secundate in testamento cupidum militis, qui in extremo constitutas fuisse famula, ut sibi adferret scripturam sui testamenti, quam reclamauit conservabat in ejus arca, ut illam publicaret, eademque famula attulit testamentum a consanguineo ipsius famula subscriptum, in quo legebantur instituti filii illegitimi Testatoris ex eodem famula suscepti, illamque scripturam non tantum lectam, neque operata declaravit esse suum testamentum coram Notario, et testibus, qui causa territoriali Sacrum Consilium Neapolitanum, il quale perciò ad eba, che detta scheda si fosse conservata fedelmente, e custodita fino al dissigillamento dopo la morte del Testatore, pare non volle dichiarare la validità di quel testamento.*

Ma la decisione 95 dei Tribunali di Napoli riferita dal Roviti non può essere più adattata al nostro caso, ed appositamente comprova, che quando la dubbiarezza intorno all'identità di una schedula si porta sul tempo anteriore alla di lei consegna, e che la schedula medesima non ha i dati certi, e caratteristici della scrittura, o della firma altrui del Testatore, non basta la consegna da questo fatta al Notario, perché abbia a ritenersi assoluta esclusa quella dubbieth per se sola bastante a togliere ogni fede alla schedola, che si pretende l'ultima disposizione del di lei autore. Trattavasi del testamento di una certa Zenobia Marchesa di Zerpinose, *quod asserebatur falsis scriptum manu cuiusdam Virgilius Chiacheri, biduo ante stipulatum, manu Pratis Angelis de Gallo ob impedimentum testicularis non valentis scribere, et idem Prater Angelus illud retinuit penes se, et post duos dies accerto Notario cum testibus ad stipulandum Testamentum idem Prater Angelus extraxit a suo manico quendam scripturam asserens esse Testamen- tum ut supra scriptum, et subscriptum biduo ante, illamque*

con-

consignavat dicta Zenobia, que suis manus consignavit Notario, et Notaris illico stipulatus fuit asserens esse testamento scriptum, et subscriptum deinde illus, et sub tali assertione ut Testamentum a Zenobia ordinatum fuit stipulatum, et a Notario clausum, et a testibus, et a Notario subscriptum, et subsignatum, e hecchè in appoggio di siffatta schedola si facesse gran fondamento sulla fede dovuta allo stesso Religioso siccome per molti titoli qualificato, e munito altresì di solemni attestati della di lui probità e buona fama, ciò nondimeno non fu dichiarato valido in tal testamento — et sic Virgilius Chiacheri, et ejus Soror remanserunt manus vacuis, come conclude il citato Roviti.

In vista pertanto del fin qui esposto è ovvio il rilevare, che la tesi nel nostro caso non sta nel punto se nell'intervallo fra l'atto di consegna, e quello di dissigillamento possa essere stata sorguta altra scheda a quella ricevuta dal Notario Mongini il giorno 10. Settembre 1805, nel qual caso militerebbero tutte le massime, ed autorità allegabili avversariamente in sostegno del controverso testamento; ma l'odierna ipotesione tutta s'aggira sulla circostanza, che precedentemente all'atto di consegna 10. Settembre 1805, poter benissimo sussurrarsi altra scheda diversa da quella cui realmente in Consigliere Rossi aveva inteso di riportarsi, e tota possibilità, anzi probabilità risulta a chiare note dal vedersi passati due giorni tra la stessa dell'impugnata scheda all'atto di consegna della medesima; dal non sapersi, né esistere veruna prova presso chi sia stata in questo frattempo depositata, o custodita, per cui poterà con tutta la facilità esser cambiata dall'esser beni vero, che la testimonianza sono intervenuti al rogito 10. Settembre 1805, ma nessuna giustificazione fu somministrata del supposto loro intervento il precedente giorno otto, in cui si asservise, non si sa da chi, d'essersi egli forniti al di fuori della impugnata scheda; dal non riscontrarsi in fine della scheda stessa veruna sottoscrizione del Testatore, ma si pretende ivi apposto un segno di croce per essersi resto impedito a sottoscriversi a causa dell'attuale recente sua malattia, senza che alcuno dopo questo supposto segno di croce attestò colla propria firma cotanto dettagliata circostanza; ed al cospetto di fatti così chiari, e risultati dal rogito stesso, come mai si potrà caratterizzare per identica una carta che ha contro di se non solo le presunzioni dell'uomo, ma più ancora quelle di diritto, e cotanto verecenti, che non possono indurre nell'animo di chiesissima quella morale certezza, che secondo l'insegnamento del moderno-legal filosofo Flangieri nella sua Scienza della legislazione tom. 5 cap. 15 pag. 209. Ponga l'Uomo nello stato sicuro della verità di una proposizione riguardante l'esistenza di un fatto, che non è passata sotto i nostri occhi? —

Pos-

16

Possono bene gli Avversari ricorrere finchè vogliono a dottrine di Autori anche Piemontesi, e decisioni del Senato di Torino, ma non riescirà loro giammai di superare gli estremi necessariamente voluti, quali sono indicati nel Richeri, e nella decisione de Morra in causa Revelli surriserita, e nemmeno sapranno riavvenire un Autore, o decisione, da cui siasi tenuta buona una schedola tanto incerta rispetto alla volontà del Testatore qual'è quella attribuita al Consigliere Rossi, ed un rogito tanto scacente di contraddizioni e ripugnanze qual è quello di consegna fatto dal Notajo Mongini, poichè confrontandolo appunto, come gli Avversari stessi vorrebbero, col formolario riportato nella Pratica legale *part. 2 tom. 4 pag. 208*, vi si vede che il Notajo deve dire, che il Testatore è *sano di mente, senso, vista, udito, LOQUELA, e intelletto*, e vi si suppone altresì che il plico, ossia testamento sia *scritturato di suo ordine, e dal medesimo Testatore SOTTOSCRITTO tanto in fine di esso, che d'ogni facciata del medesimo*: locchè manea affatto e nella schedola, e nel rogito di cui si tratta.

E se tanto si ha dal rogito stesso, a cui fidano gli Avversari, onde potere con fondamento conchiudere per la inattendibilità di esso, e della schedola che gli fu unita, e far così riuscire di nian effetto la mal pretesa volontà del defunto, cosa non dovrà dirsi se a tali risultanze aggiunte si fossero le circostanze conchiudenti, e decisive che aver si devono dall'esame de provocati testimoni?

Questo è ciò che non può mai dimenticarsi, e che interessar deve la giustizia di questa R. Corte d'Appello; poichè posto anche per un momento in disparte che il Consigliere Rossi non fosse all'atto del rogito né capace di loquela, né di scrivere, sicchè come porta la *L. jubemus Cod. de testam. mortuo similis erat*; resterà ognora da indagare cosa sia seguito anche prima del rogito, onde conoscere se la consegnata schedola sia immune così di vizj, e di dubbietà, sicchè tanto consti della volontà del defunto che possano farsi tacere le ragioni che senza di essa l'editto successorio attribuisce agli eredi *ab intestato*.

Sotto qualunque aspetto si voglia quindi considerare la reclamata sentenza del Giudice d'Intra, risulta evidentemente ch'ella non solo è nulla in ordine, ma altresì ingiusta nel merito, e che perciò verrà annullata per effetto della immancabile giustizia di questa R. Corte d'Appello.

*GIUSEPPE DELEACQUA
CAMILLO TORTI
SIGISMONDO ZANETTI* { *Avvocati.*